

## **CENTRI INTERUNIVERSITARI (ex art. 91, D.P.R. 382/1980)**

I Centri interuniversitari di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 91 del DPR 382/80, possono essere costituiti fra più Università al fine di favorire la collaborazione scientifica tra docenti per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicino su progetti di durata pluriennale. All'attività del centro partecipano i professori, i ricercatori ed i tecnici appartenenti alle Università interessate. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa e le norme di funzionamento del centro e le relative competenze. I Centri interuniversitari di ricerca possono essere costituiti con sede presso una delle Università convenzionate. E' possibile inoltre aderire a Centri già costituiti.

### ***Iter amministrativo per la costituzione o adesione ad un centro interuniversitario***

L'art. 91 del d.p.r. 382/80 delinea inoltre aspetti procedurali per la costituzione di questi enti esterni: in particolare afferma che le Convenzioni debbono prevedere le modalità di gestione amministrativa e contabile e a quale Università debba essere affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia.

Per quanto attiene all'iter di approvazione interna (richiesto peraltro dallo stesso art. 91) è necessaria una delibera dei Dipartimenti interessati all'iniziativa, nella quale venga indicato il rilievo dell'interesse scientifico e la disponibilità a sopportare eventuali oneri finanziari.

Gli atti sono, quindi, inoltrati agli Uffici del Servizio Progetto Partecipazioni affinché siano confrontati con le previsioni dello Statuto e con le linee guida approvate dagli Organi Accademici (si veda Senato Accademico del 9.9.2008 e Consiglio di Amministrazione del 30.9.2008; la relativa comunicazione è stata inviata a tutti i Direttori di Dipartimento con email del 22.10.2008)

Infine la partecipazione dell'Ateneo al Centro Interuniversitario viene sottoposta al parere di una Commissione istruttoria d'Ateneo e all'approvazione degli Organi Accademici.

I rapporti tra il Centro e l'Ateneo sono tenuti da un rappresentante d'Ateneo, designato dagli Organi Accademici, membro degli organi sociali dell'ente partecipato.

### ***Contenuto della proposta di costituzione/adesione***

- Chiara indicazione del titolo e della tipologia del Centro
- elenco di tutti i partecipanti, sia interni all'Ateneo (Dipartimenti, Facoltà, ecc.), sia esterni ad esso, con breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro
- descrizione dell'attività del Centro ed eventuale indicazione della sede
- bozza della Convenzione istitutiva
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di poter disporre
- previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.)
- previsione degli impegni che il Dipartimento andrà ad assumere in termini di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento
- durata del Centro in rapporto alla presunta attività che si intende svolgere.

La partecipazione dell'Ateneo deve sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell'attività svolta dal centro e deve caratterizzarsi prevalentemente nell'apporto di prestazioni di carattere tecnico - scientifico.

### ***Contenuto della Convenzione istitutiva***

Nella Convenzione istitutiva devono essere indicati:

- Denominazione del Centro
- Finalità e funzioni
- Composizione del Centro
- Organi del Centro e relativi compiti (es.: Direttore, Consiglio di Gestione o Direttivo, Consiglio Scientifico, etc.)

- Norme sulla gestione amministrativo-contabile
- Sede amministrativa
- Durata e recesso
- Nuove adesioni
- Norme sulla tutela della proprietà intellettuale
- Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- Norme sull'utilizzo di spazi e risorse dei Dipartimenti coinvolti

***Obblighi dei Rappresentanti di Ateneo negli Organi dei Centri Interuniversitari***

- trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi del centro entro 30 giorni dalla loro approvazione
- consegnare entro il 28 febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nei medesimi organismi, evidenziando i benefici derivanti all'Ateneo dalla partecipazione ad essi
- segnalare tempestivamente qualsiasi disfunzione o criticità che si dovesse verificare nella gestione al fine di valutare l'opportunità di interventi specifici, da parte dell'Ateneo, od un eventuale recesso
- acquisire preventivamente il consenso dell'Amministrazione su ogni deliberazione che dovesse comportare variazione degli impegni assunti e già in essere con la Convenzione istitutiva

**Ufficio di riferimento:** Progetto Servizio Partecipazioni - Area Affari Generali, Istituzionali e Partecipazioni